



COMUNE di BUCCINASCO

Città Metropolitana di Milano

**REGOLAMENTO PER
L'APPLICAZIONE DELLA TASSA
RIFIUTI (TARI)**

INDICE

TITOLO I	DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1	Oggetto del regolamento
Articolo 2	Funzionario responsabile
Articolo 3	Attività di accertamento
Articolo 4	Sanzioni
Articolo 5	Pagamento rateale degli avvisi di accertamento
Articolo 6	Disposizioni in materia di autotutela
Articolo 7	Rimborsi
TITOLO II	DISCIPLINA DELLA TASSA
Articolo 8	Presupposto della tassa ed esenzioni
Articolo 9	Modalità di gestione dei rifiuti urbani
Articolo 10	Istituzione del tributo
Articolo 11	Determinazione della tariffa
Articolo 12	Piano finanziario
Articolo 13	Applicazione e riscossione della tassa
Articolo 14	Articolazione della tariffa
Articolo 15	Ripartizione della tariffa
Articolo 16	Determinazione dei coefficienti per il calcolo della parte fissa e variabile della tariffa per le utenze domestiche
Articolo 17	Determinazione dei coefficienti per il calcolo della parte fissa e variabile della tariffa per le utenze non domestiche
Articolo 18	Assegnazione delle utenze alle categorie
Articolo 19	Norme particolari in materia di superfici tassabili
Articolo 20	Criteri per la determinazione del numero dei componenti il nucleo familiare
Articolo 21	Agevolazioni e riduzioni
Articolo 22	Denunce d'inizio, variazione e cessazione dell'occupazione
Articolo 23	Decorrenza dell'obbligazione tributaria e delle variazioni
Articolo 24	Disciplina per la fuoriuscita delle utenze non domestiche dal servizio pubblico di raccolta
Articolo 25	Tariffa giornaliera
TITOLO III	DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Articolo 26	Rinvio ad altre disposizioni di legge
Articolo 27	Disposizioni finali

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina nel Comune di Buccinasco l'applicazione della Tassa Rifiuti prevista dall'art. 1 comma 641 e seguenti della L. n. 147 del 27 dicembre 2013 (di seguito denominata semplicemente "legge"), ai sensi dei principi contenuti nell'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446.
2. Il regolamento è conforme ai principi previsti nella Deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente n. 443 del 31 ottobre 2019 (Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-21).

ARTICOLO 2 FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. La Giunta Comunale designa il funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del tributo; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
2. L'Amministrazione comunica alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze il nominativo del funzionario responsabile, entro 60 giorni dalla sua nomina.

ARTICOLO 3 ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO

1. Il Funzionario Responsabile, sulla base di ogni elemento utile, verifica le posizioni contributive per ogni anno di applicazione del tributo. Qualora riscontri un'irregolarità non formale da cui è derivato un versamento minore del dovuto, provvede ad emettere apposito avviso di accertamento contenente la liquidazione dell'imposta ancora dovuta, i relativi interessi calcolati in misura pari al tasso d'interesse legale e la sanzione. In particolare, si considerano infedeli le denunce che presentano una superficie imponibile inferiore a quella calpestabile misurata al filo interno dei muri; per la verifica il Comune, in assenza del dato sulla superficie calpestabile, potrà prendere in considerazione l'80% di quella catastale.
2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento il Comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti.
3. Al fine di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento è introdotto l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente sulla base dei criteri stabiliti dal D. Lgs. 19 giugno 1997, n. 218.
4. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di 60 giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento sono rimosse secondo le procedure di riscossione coattiva consentite dalla legge.

ARTICOLO 4 SANZIONI

1. In osservanza dell'art. 6 comma 2 della L. 212/2000 (Statuto del Contribuente), l'istituto del ravvedimento operoso potrà essere applicato anche oltre un anno dal mancato versamento e anche in presenza di una comunicazione al contribuente sull'esistenza di una violazione, mentre l'obbligo di informativa, previsto dal medesimo articolo, non opera nei confronti di violazioni non ravvedibili.

2. L'esimente per le violazioni meramente formali prevista dall'art. 10 comma 3 della L.212/2000 si intende applicabile solo per le violazioni che non siano di ostacolo all'attività di controllo dell'Ente.
3. Non si procede all'emissione dell'avviso di accertamento se l'importo complessivo della somma non versata, della sanzione e degli interessi non è superiore ad € 15,00.

ARTICOLO 5

PAGAMENTO RATEALE DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO

1. Il Funzionario Responsabile che ha applicato la sanzione può autorizzare il concessionario per la riscossione coattiva a consentire il pagamento rateale degli importi risultanti dagli atti di accertamento divenuti esecutivi, riguardanti anche diverse annualità, il cui totale non deve essere comunque inferiore a € 250,00.
2. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata dal contribuente direttamente al concessionario.
3. Il numero delle rate mensili non può comunque essere superiore a trentasei, salvo che l'importo dovuto sia superiore a € 6.000,00.
4. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il contribuente decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro 30 gg. dalla scadenza della rata non adempiuta.

ARTICOLO 6

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AUTOTUTELA

1. Salvo che sia intervenuta sentenza passata in giudicato sfavorevole al contribuente, il Funzionario Responsabile ha facoltà di annullare in tutto o in parte gli atti impositivi nei casi in cui sussista una illegittimità dell'atto o dell'imposizione, quali ad esempio errore logico o di calcolo, mancanza di documentazione successivamente sanata non oltre i termini di decadenza, sussistenza dei requisiti per fruire di regimi agevolativi, errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dal Comune.
2. Il contribuente non è tenuto al versamento qualora l'importo annuo del tributo sia inferiore ad € 12,00.
3. L'ufficio competente per tutti gli atti relativi all'istituto della mediazione è il servizio tributi.

ARTICOLO 7

RIMBORSI

1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine previsto dalla legge.
2. Il Comune provvede al rimborso entro centottanta giorni dalla data della richiesta. Sulle somme dovute al contribuente spettano gli interessi in misura pari al tasso di interesse legale.
3. Non si fa luogo a rimborso qualora la somma annua, comprensiva degli interessi, sia inferiore ad € 12,00.
4. Il contribuente può richiedere, mediante presentazione di apposita istanza, la compensazione tra le somme dovute a titolo di tributo o di sanzione e quelle a suo credito in base alle norme del presente articolo. La compensazione può essere richiesta anche per periodi d'imposta diversi.

TITOLO II

DISCIPLINA DELLA TASSA

ARTICOLO 8

PRESUPPOSTO DELLA TASSA ED ESENZIONI

1. La tassa è dovuta da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali non operative o accessorie a locali tassabili e le aree comuni condominiali.

2. Tutti i locali imponibili sono considerati suscettibili di produrre rifiuti, salvo prova contraria fornita dal soggetto passivo. A tal fine l'attivazione del servizio di erogazione dell'energia elettrica è condizione sufficiente a far presumere l'occupazione o conduzione dell'immobile.

3. Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti. Nel caso in cui non sia possibile identificare con precisione tali aree e vi sia una produzione promiscua di rifiuti urbani e speciali, la percentuale di scorporo della superficie, in base alle diverse categorie di utenza non domestica, è la seguente:

- 30% per la categoria 3(ad esclusione della fattispecie di cui all'art. 11, c. 2)
- 35% per la categoria 12
- 60% per la categoria 18
- 60% per la categoria 19

4. Lo scorporo di cui al comma 3 è concesso su domanda degli interessati, a condizione che questi dimostrino di averne diritto con idonea documentazione, con decorrenza dal primo giorno del bimestre successivo alla richiesta. Qualora venga riconosciuto il diritto allo scorporo e le condizioni che hanno portato al suo riconoscimento rimangano invariate la domanda vale anche per gli anni successivi. Nel caso in cui, invece, dovessero venire meno queste condizioni, il contribuente deve darne comunicazione al comune con le stesse modalità della presentazione della denuncia di variazione, e con la stessa decorrenza. Il Comune si riserva comunque di compiere tutti gli accertamenti opportuni per la verifica dei documenti prodotti.

5. Sono esclusi dal tributo i locali per i quali sussiste il divieto di conferimento dei rifiuti urbani al servizio pubblico comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.

6. Sono altresì esclusi dal tributo i locali utilizzati per l'esercizio dei culti ammessi nello Stato ove la produzione di rifiuti è nulla.

7. Non rientrano, inoltre, nel servizio comunale le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani in quantità tali da compromettere la tutela igienico-sanitaria e l'ordinata gestione del servizio. Tale circostanza è comunicata all'utenza interessata mediante dichiarazione sottoscritta congiuntamente dal Gestore della raccolta e dal competente ufficio comunale del Comune, sulla base della disciplina contenuta nel Regolamento Comunale di Igiene Urbana.

In questo caso si applica, comunque, quanto previsto dall'art. 11, c. 2.

ARTICOLO 9

MODALITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

1. Il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani è svolto dal Comune in regime di privativa nell'ambito del centro abitato, delle frazioni, dei nuclei abitati ed eventualmente esteso alle zone del territorio comunale con insediamenti sparsi.

2. Il perimetro del servizio, l'eventuale estensione ad insediamenti sparsi, la sua forma organizzativa e le modalità di effettuazione, sono stabiliti dal Regolamento comunale per il servizio di nettezza urbana.

3. Nelle zone nelle quali non è effettuato il servizio di raccolta in regime di privativa il tributo è dovuto nelle seguenti misure, in relazione alla distanza del più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita:

- in misura pari al 40% della tariffa per distanze fino a 500 metri;
- in misura pari al 30% della tariffa per distanze da 500 metri e fino a 1000 metri;
- in misura pari al 20% della tariffa per distanze superiori a 1000 metri;

4. Gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell'area di raccolta sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana, conferendo i rifiuti nei contenitori più vicini.

5. La tassa è comunque applicata per intero anche in assenza della determinazione del perimetro in cui è istituito il servizio di raccolta quando, di fatto, detto servizio è attuato.

6. L'interruzione temporanea del servizio per motivi di forza maggiore (compresi i motivi sindacali) non comporta esonero o riduzione della tariffa, salvo nei casi previsti dalla legge.

ARTICOLO 10

ISTITUZIONE DEL TRIBUTO

1. Per la copertura dei costi relativi alla gestione dei rifiuti urbani effettuata nel Comune di Buccinasco, è applicato il tributo di cui al presente regolamento, corrisposto in base a tariffa, commisurata ad anno solare, calcolata in base alle norme seguenti.

ARTICOLO 11

DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

1. Le tariffe per le diverse tipologie di utenza sono determinate per ogni anno dal Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, sulla base del piano finanziario degli interventi relativi al servizio e delle norme di cui al presente regolamento, entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione. Le tariffe sono arrotondate al centesimo di euro.

2. In considerazione della natura dei servizi generali erogati su tutto il territorio (come ad esempio i costi comuni di gestione, il ritiro dei rifiuti abbandonati e lo spazzamento stradale) è comunque dovuta una quota pari al 50% della tariffa fissa a copertura dei costi essenziali di tali servizi da parte delle utenze produttive di rifiuti speciali ai sensi dell'articolo 184 comma 3 D. lgs. 152/2006 lettere c), d), e) e f), dai magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati alle suddette utenze e dalle utenze rientranti nella fattispecie di cui all'articolo 8 comma 7 del presente regolamento.

ARTICOLO 12

PIANO FINANZIARIO

1. Ai fini della determinazione della tariffa, il Consiglio Comunale adotta il piano finanziario degli interventi e dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, in modo da determinare le voci di costo, divise in parte fissa e parte variabile, che devono essere recuperate attraverso la tariffa.

2. Il piano finanziario comprende una descrizione del modello organizzativo di gestione del ciclo dei rifiuti, dei modelli di qualità del servizio, dei beni e delle strutture utilizzate, dei servizi affidati a terzi, degli eventuali interventi o investimenti necessari.

3. Sulla base del piano finanziario il Comune determina la tariffa, nel rispetto dei criteri di cui al DPR 27 aprile 1999, n. 158.

4. Il piano finanziario deve essere corredato da una relazione nella quale sono analizzate le singole voci di costo relative alla parte fissa e alla parte variabile della tariffa.

ARTICOLO 13

APPLICAZIONE E RISCOSSIONE DELLA TASSA

1. Il Comune procede alla riscossione diretta della tassa. Allo scopo di facilitare gli adempimenti dei contribuenti, il Comune può inviare bollettini di versamento già compilati con l'importo dovuto. Il contribuente è comunque tenuto ad eseguire il versamento entro i termini stabiliti.

2. Il versamento della tassa dovuta per anno solare è effettuato in due rate aventi scadenza 16 giugno e 16 dicembre. La Giunta Comunale può prorogare tali scadenze qualora ricorrano oggettive difficoltà di rispetto dei termini. E' comunque consentito il versamento in un'unica soluzione.

3. In caso di variazioni intervenute nel corso dell'anno, il Comune provvederà ad integrare o ridurre l'importo richiesto ovvero ad effettuare il rimborso delle somme versate in eccedenza.

ARTICOLO 14

ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA

1. La tariffa è articolata in base alle diverse fasce di utenza presenti nel territorio comunale e previste nel D.P.R. n. 158/1999.
2. I locali pertinenziali alle abitazioni ai sensi dell'art. 817 del codice civile sono assoggettati alla medesima tariffa prevista per l'immobile principale, purché il soggetto passivo del tributo sia il medesimo.

ARTICOLO 15

RIPARTIZIONE DELLA TARIFFA

1. La tariffa è ripartita fra utenze domestiche e utenze non domestiche e, all'interno di esse, fra parte fissa e parte variabile, in base ai criteri contenuti nel D.P.R. n. 158/1999, nel piano finanziario e nel presente regolamento.
2. La parte fissa della tariffa riferita alle utenze domestiche è divisa tra le utenze in base ai metri quadrati imponibili di ciascuna utenza e al coefficiente K_a , riferito al numero dei componenti il nucleo familiare.
3. La parte variabile della tariffa riferita alle utenze domestiche è divisa fra le utenze in base al numero delle utenze stesse divise in relazione al numero dei componenti il nucleo familiare e al coefficiente K_b riferito anch'esso al numero dei componenti il nucleo.
4. La parte fissa della tariffa riferita alle utenze non domestiche è divisa tra le utenze stesse in base ai metri quadrati imponibili di ciascuna utenza e al coefficiente K_c , relativo alla capacità potenziale di produrre costi riferiti alla parte fissa del costo del servizio di gestione dei rifiuti.
5. La parte variabile della tariffa riferita alle utenze non domestiche è divisa tra le utenze stesse in base ai metri quadrati imponibili di ciascuna utenza e al coefficiente K_d , riferito alla capacità potenziale di produrre costi riferiti alla parte variabile del costo del servizio di gestione dei rifiuti..

ARTICOLO 16

DETERMINAZIONE DEI COEFFICIENTI PER IL CALCOLO DELLA PARTE FISSA E DELLA PARTE VARIABILE DELLA TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. I coefficienti da attribuire per la determinazione della parte fissa della tariffa relativa alle utenze domestiche (K_a) sono quelli indicati nella tabella 1a dell'Allegato 1 al DPR 158/1999.
2. I coefficienti da attribuire per la determinazione della parte variabile della tariffa relativa alle utenze domestiche (K_b) sono i seguenti:

Numero componenti del nucleo familiare	K_b Coefficiente proporzionale di produttività per numero di componenti del nucleo familiare
1	0,9
2	1,7
3	2,3
4	2,6
5	2,9
6 o più	3,4

ARTICOLO 17

**DETERMINAZIONE DEI COEFFICIENTI PER LA DETERMINAZIONE DELLA PARTE
FISSA E DELLA PARTE VARIABILE DELLA TARIFFA PER LE UTENZE NON
DOMESTICHE**

1. I coefficienti da attribuire per la determinazione della parte fissa della tariffa relativa alle utenze non domestiche (Kc) sono i seguenti:

Categoria e attività	Kc Coefficiente potenziale produzione
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,67
2 Cinematografi e teatri	0,43
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,60
4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,88
5 Stabilimenti balneari	0,64
6 Esposizioni, autosaloni	0,51
7 Alberghi con ristorante	1,64
8 Alberghi senza ristorante	1,08
9 Case di cura e riposo	1,25
10 Ospedali	1,29
11 Uffici e agenzie	1,52
12 Banche, istituti di credito e studi professionali	0,61
13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,41
14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,80
15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,86
16 Banchi di mercato beni durevoli	1,78
17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,48
18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	1,03
19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,41
20 Attività industriali con capannoni di produzione	0,92
21 Attività artigianali di produzione beni specifici	1,09
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	5,57
23 Mense, birrerie, hamburgerie	4,85
24 Bar, caffè, pasticceria	3,96
25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,76
26 Plurilicenze alimentari e/o miste	2,61
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	7,17
28 Ipermercati di generi misti	2,74
29 Banchi di mercato genere alimentari	6,92
30 Discoteche, night club	1,91

2. I coefficienti da attribuire per la determinazione della parte variabile della tariffa relativa alle utenze non domestiche (Kd) sono i seguenti:

Categoria e attività		Kd Coefficiente produzione Kg/m²anno
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	5,50
2	Cinematografi e teatri	3,50
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	4,90
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	7,21
5	Stabilimenti balneari	5,22
6	Esposizioni, autosaloni	4,22
7	Alberghi con ristorante	13,45
8	Alberghi senza ristorante	8,88
9	Case di cura e riposo	10,22
10	Ospedali	10,55
11	Uffici e agenzie	12,45
12	Banche, istituti di credito e studi professionali	5,03
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	11,55
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	14,78
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	6,81
16	Banchi di mercato beni durevoli	14,58
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	12,12
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	8,48
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	11,55
20	Attività industriali con capannoni di produzione	7,53
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	8,91
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	45,67
23	Mense, birrerie, hamburgerie	39,78
24	Bar, caffè, pasticceria	32,44
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	22,67
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	21,40
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	58,76
28	Ipermercati di generi misti	22,45
29	Banchi di mercato genere alimentari	56,78
30	Discoteche, night club	15,68

ARTICOLO 18

ASSEGNAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE ALLE CATEGORIE

1. L'assegnazione di un'utenza ad una delle categorie previste dal presente regolamento, viene effettuata con riferimento alla destinazione d'uso dei locali salvo prova contraria fornita dal soggetto passivo.

2. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito della stessa utenza, la superficie verrà divisa in base alle diverse attività esercitate. Qualora non sia possibile effettuare tale distinzione, per l'applicazione della tariffa si farà riferimento all'attività principale.
3. Alle attività economiche non esplicitamente indicate nelle categorie tariffarie previste nel DPR 158/99, sarà attribuito il coefficiente dell'attività che più si avvicina per analogia.

ARTICOLO 19

NORME PARTICOLARI IN MATERIA DI SUPERFICIE TASSABILE

1. La superficie imponibile è arrotondata per eccesso o per difetto al mq a seconda che la frazione sia superiore oppure inferiore al mezzo mq.
2. Non è assoggettabile al tributo la superficie dei locali con altezza inferiore a centimetri 150 (centocinquanta).

ARTICOLO 20

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEI COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE

1. Per il calcolo della tariffa di ogni utenza domestica si fa riferimento al numero delle persone indicato nella denuncia ovvero si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici. Nel caso di due o più nuclei familiari conviventi il numero degli occupanti è quello complessivo.
2. Ogni variazione del suddetto numero, relativa ad utenze intestate a soggetti residenti e successivamente intervenuta, verrà desunta dai registri anagrafici.
3. Alle utenze intestate ai soggetti non residenti verrà associato d'ufficio, ai fini del calcolo della tariffa, un numero di occupanti proporzionato alla superficie, in base alla seguente tabella.

- 1 occupante se la superficie totale dei locali è uguale o inferiore a mq. 50
- 2 occupanti se la superficie totale dei locali è compresa fra mq. 51 e mq. 70
- 3 occupanti se la superficie totale dei locali è compresa fra mq. 71 e mq. 90
- 4 occupanti se la superficie totale dei locali è compresa fra mq. 91 e mq. 110
- 5 occupanti se la superficie totale dei locali è compresa fra mq. 111 e mq. 130
- 6 occupanti se la superficie totale dei locali è superiore a mq. 130

ARTICOLO 21

AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI

1. La tariffa è ridotta:
 - a) del 30% per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione e che venga indicata l'abitazione di residenza che deve necessariamente essere in un Comune diverso da Buccinasco;
 - b) del 30% nei confronti dell'utente che risieda o abbia la dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale;
 - c) del 20% nei confronti degli agricoltori occupanti la parte abitativa delle costruzioni rurali;
 - d) per le attività produttive, commerciali e di servizi, per le quali gli utenti dimostrino di avere sostenuto spese per interventi tecnico organizzativi comportanti una accertata minore produzione di rifiuti od un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento o il recupero da parte del gestore del servizio pubblico, la tassa è applicata con riferimento ad una superficie calcolata con abbattimento non superiore al 20% in funzione del tipo di intervento predisposto;

e) per i pubblici esercizi, appartenenti alla categoria 24, che non abbiano installati apparecchi per il giuoco lecito ai sensi dell'art. 86 del T.U.L.P.S., si applica una riduzione pari alla metà della tassa totale;

f) per le attività produttive, commerciali e di servizi che, per eccezionali circostanze di forza maggiore non attribuibili al contribuente, abbiano dovuto interrompere la loro attività per un periodo almeno pari a 30 giorni in seguito ad atti emanati dalle autorità preposte alla tutela della salute pubblica, in misura proporzionale alla durata dell'interruzione e con applicazione diretta della riduzione da parte del Comune in base a criteri definiti con deliberazione della Giunta Comunale.

2. Sono esenti dal tributo i locali posseduti dal Comune per l'espletamento delle proprie attività e le unità abitative annesse ai locali destinati all'esercizio del culto nonché i locali destinati ad usi diversi da quello del culto in senso stretto. Le agevolazioni di cui al presente comma sono coperte mediante la fiscalità generale del Comune ai sensi dell'articolo 1 comma 660 della Legge 147/2013.

ARTICOLO 22

DENUNCE D'INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE DELL'OCCUPAZIONE

1. I soggetti, nei confronti dei quali deve essere applicata la tariffa, presentano al Comune, entro 30 giorni dall'inizio dell'occupazione o conduzione, denuncia unica dei locali imponibili.

2. La denuncia deve essere redatta sugli appositi moduli predisposti dal Comune, ed ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento a tariffa siano rimaste invariate.

3. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare, entro lo stesso termine di 30 giorni e nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali, alla loro superficie e destinazione, che comporti un diverso ammontare della tariffa.

4. La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere per le utenze domestiche:

a) l'indicazione dei dati identificativi del soggetto che la presenta;

b) il codice fiscale;

c) il numero degli occupanti l'alloggio anche se non residenti nel Comune;

d) i riferimenti catastali, l'ubicazione comprensiva di n. di scala e interno e la superficie calpestabile dei singoli locali denunciati;

e) la data di inizio dell'occupazione o conduzione.

5. La denuncia originaria o di variazione, deve contenere per le utenze non domestiche:

a) l'indicazione dei dati identificativi (codice fiscale, residenza, dati anagrafici) del soggetto che la presenta (rappresentante legale o altro);

b) l'indicazione dei dati identificativi dell'utenza non domestica quali il nome, il codice fiscale o la partita IVA, l'indirizzo della sede principale;

c) i riferimenti catastali, l'ubicazione, la superficie calpestabile, e la destinazione d'uso dei singoli locali denunciati e delle loro ripartizioni interne;

d) la data di inizio dell'occupazione o conduzione.

6. La dichiarazione è sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.

7. All'atto della presentazione viene rilasciata ricevuta della denuncia che nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale o, se inviata tramite posta elettronica, nel giorno del suo invio.

8. La cessazione dell'uso dei locali di utenze domestiche e non domestiche deve essere denunciata su apposito modulo predisposto dal Comune a cui va allegata la disdetta relativa all'erogazione dell'energia elettrica, o altro documento atto a comprovare l'avvenuta alienazione, locazione o comodato d'uso. La cessazione potrà essere disposta dal servizio Tributi qualora l'intestatario non risulti più residente nel Comune da almeno cinque anni e non sia mai stato proprietario dell'immobile.

9. In caso di immobili concessi in locazione, la dimostrazione dell'avvenuta cessazione può avvenire anche mediante presentazione della risoluzione del contratto.

ARTICOLO 23

DECORRENZA DELL'OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA E DELLE VARIAZIONI

1. L'obbligazione concernente il pagamento della tariffa decorre dal primo giorno del bimestre successivo la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o conduzione dei locali, e perdura sino alla data in cui l'occupazione o conduzione cessa.
2. La cessazione, nel corso dell'anno, del possesso, occupazione o detenzione dei locali, dà diritto all'abbuono o al rimborso della tariffa a decorrere dal primo giorno del bimestre successivo alla data di termine dichiarata dall'interessato, fatte salve le verifiche d'ufficio. Qualora non venga presentata alcuna denuncia farà fede la data di subentro nell'immobile oggetto di tassazione di un nuovo possessore, occupante o detentore e, in mancanza, la data di cessazione dell'utenza relativa all'energia elettrica.
3. Le variazioni riguardanti la superficie o la destinazione d'uso decorrono dal primo giorno del bimestre successivo a quello della denuncia di variazione.
4. Le variazioni del numero dei componenti il nucleo familiare, denunciate o rilevate d'ufficio al 31/12 di ciascun anno, decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo ad eccezione del caso in cui ci sia una scissione di nucleo familiare che comporti una doppia iscrizione a ruolo nel territorio comunale. Qualora un componente del nucleo familiare venga ricoverato in strutture residenziali senza cambio di residenza, l'avvenuto ricovero, da comprovarsi mediante documentazione rilasciata dalla struttura ospitante, produce gli stessi effetti del cambio di residenza.
5. Anche in caso di decesso dell'intestatario della tassa, la modifica dell'intestazione avrà decorrenza dal 1 gennaio dell'anno successivo e avverrà d'ufficio qualora il diritto di abitazione sull'immobile venga costituito automaticamente per legge. Qualora il deceduto fosse l'unico occupante, il servizio Tributi provvederà a cessare d'ufficio l'utenza relativa alla TARI alla data del decesso.
6. Le agevolazioni di cui all'art. 21 decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo alla denuncia di variazione.
7. Nel caso in cui venga accertata da parte del servizio Anagrafe del Comune di Buccinasco o dall'Agenzia delle Entrate l'irreperibilità dell'intestatario della TARI, nonché in caso di accertata cessazione o estinzione di persone giuridiche, il servizio Tributi provvederà a cessare d'ufficio l'utenza relativa alla TARI e a scaricare gli importi risultanti inevasi.
8. In caso di variazioni intervenute nel corso dell'anno che determinino, ai sensi dei commi e degli articoli precedenti una rettifica dell'importo dovuto per il medesimo anno, il Comune provvederà ad integrare o ridurre l'importo richiesto ovvero ad effettuare il rimborso delle somme versate in eccedenza.

ARTICOLO 24

DISCIPLINA PER LA FUORIUSCITA DELLE UTENZE NON DOMESTICHE DAL SERVIZIO PUBBLICO DI RACCOLTA

1. Le utenze non domestiche che intendano avviare a recupero i rifiuti urbani prodotti mediante soggetti diversi dal Gestore del servizio pubblico di raccolta devono comunicarlo mediante apposita dichiarazione all'ufficio Tributi del Comune ed al Gestore stesso entro il 31 maggio di ciascun anno al fine dell'effettiva validità nell'anno stesso. La dichiarazione ha efficacia dal 1° giorno del bimestre successivo alla data di presentazione. Qualora la dichiarazione sia presentata dopo il 31 maggio l'efficacia decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo.
2. La dichiarazione dovrà essere compilata utilizzando l'apposito modulo messo a disposizione dal Comune ed allegando idonea documentazione comprovante l'avvio a recupero dei rifiuti urbani prodotti; non saranno prese in considerazione dichiarazioni difformi da quanto previsto nel presente comma. Entro il 31 marzo dell'anno successivo all'avvenuto conferimento dei rifiuti in ottemperanza a quanto dichiarato dovranno essere presentati al Comune i formulari contenenti i quantitativi dei rifiuti urbani avviati a recupero nell'anno precedente.

3. Per le annualità in cui, ai sensi del comma precedente, l'utenza conferisca i rifiuti urbani prodotti a soggetti diversi dal Gestore del servizio pubblico è prevista la riduzione della quota variabile del tributo proporzionale alla quantità avviata a recupero, applicando la seguente formula:

$$\text{Rid} = \frac{\text{Qavv}}{\text{Qtot}} \quad (\text{Kd})$$

dove:

Rid = percentuale di riduzione da applicare alla quota variabile del tributo

Qavv = quantità documentata di rifiuti urbani avviata a recupero

Qtot (Kd) = quantità totale di rifiuti prodotti stimata mediante coefficiente di produttività indicato

dal D.P.R. 158/1999.

Nel caso in cui all'interno della dichiarazione l'utente comunichi il conferimento al servizio pubblico della frazione indifferenziata, resta dovuta una quota pari al 25% della tariffa variabile. Solo nel caso in cui l'utenza conferisca tutti i rifiuti urbani prodotti a soggetti diversi dal gestore del servizio pubblico è prevista l'esclusione della tariffa variabile. Rimane comunque dovuta la quota fissa del tributo. La riduzione verrà calcolata a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata in caso di incapienza.

4. La scelta di avvalersi dei soggetti di cui al comma 1 avrà una validità minima di 5 anni. Nel caso in cui, prima della scadenza quinquennale, l'utenza intenda riprendere ad usufruire del servizio pubblico, dovrà richiederlo all'ufficio Tributi del Comune entro il 30 settembre dell'anno precedente; l'accettazione della richiesta è subordinata all'esito positivo dell'istruttoria che il Gestore della raccolta, in raccordo con il competente ufficio comunale esperirà al fine di valutare le ricadute sull'organizzazione del servizio.

5. Per il solo anno 2021 la dichiarazione di cui al comma 1 avrà efficacia dalla data del 1° gennaio.

ARTICOLO 25 TARIFFA GIORNALIERA

1. Per i soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, si applica la tariffa giornaliera. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

2. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, o voci di uso assimilabili per attitudine alla produzione di rifiuti, maggiorata del 100%.

3. Per rapportare a giorno la tariffa, quest'ultima va divisa per un coefficiente giorno pari a 100 per la parte fissa e a 275 per quella variabile.

4. Il Consiglio Comunale, in sede di determinazione delle tariffe di cui all'art. 15 del presente Regolamento, determina per ciascuna categoria anche le tariffe per l'applicazione della tassa giornaliera con arrotondamento al centesimo di euro.

5. Sono escluse dall'applicazione del tributo le utenze che occupano aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati, aventi carattere ricorrente o cadenza settimanale, limitatamente ai periodi di esercizio dell'attività di commercio ambulante.

6. Le utenze che sono tenute al pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, assolvono l'obbligo di dichiarazione mediante il pagamento della TARI giornaliera da effettuare con le modalità e nei termini previsti nel Regolamento per l'applicazione del suddetto canone.

Per le utenze diverse da quelle di cui al periodo precedente, ovverosia quelle non soggette al canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, la dichiarazione deve essere presentata con le modalità di cui al precedente articolo 22 prima dell'insorgenza del presupposto impositivo.

7. Il contribuente non è tenuto al versamento qualora l'importo del tributo dovuto per l'occupazione temporanea sia inferiore ad € 5,00.

TITOLO III
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ARTICOLO 26
RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI DI LEGGE

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa rinvio alle disposizioni contenute nella legge di cui all'art. 1.

ARTICOLO 27
DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021. Di esso, come delle sue modifiche, deve essere data comunicazione ai cittadini mediante pubblicazione sul sito Internet del Comune, in osservanza dell'art.5 della L. 212/2000 (Statuto del Contribuente).